

ANAGRAFE DEGLI EQUIDI
gestione, funzionamento e obblighi degli
operatori

Anna Carone
Dirigente Veterinario
USL Toscana Sud-Est

SIENA 23 FEBBRAIO 2024



ANAGRAFE EQUINA



DECRETO
INTERMINISTERIALE
CONCERNENTE LA GESTIONE
E IL FUNZIONAMENTO
DELL'ANAGRAFE DEGLI
EQUINI (30 settembre 2021)



DEFINIZIONI

► Operatore: :

come definito dall'art.2, punto 3 del Reg. di esecuzione 2021/963 ossia qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di equini, anche per un periodo limitato, qualora non sia il proprietario dell'equino, agisce in accordo e per conto di quest'ultimo ai fini della gestione del sistema I&R;

Proprietario di un equino:

La persona fisica e giuridica che ha la proprietà di un equino;

DEFINIZIONI

► **Stabilimento:**

qualsiasi luogo, anche all'aperto, in cui sono detenuti animali o materiale germinale, anche temporaneamente

Attività: tipologia di occupazione svolta da un operatore in uno stabilimento. Nel Sistema I&R equine sono definite diverse attività

► **Allevamento:**

attività di un operatore che alleva uno o più equini in uno stabilimento;



DEFINIZIONI

- ▶ Ciascuno **stabilimento** è identificato dal codice aziendale, codice alfanumerico che consente di identificare il luogo dove sono detenuti gli animali.
- ▶ Ciascuna **attività** svolta da un operatore in uno stabilimento in cui sono detenuti equini deve essere registrata in BDN e a ciascuna è assegnato un numero unico di registrazione .
- ▶ Se presenti in uno stesso stabilimento , gli allevamenti di asini, cavalli, muli, zebre, bardotti dovranno essere registrati come allevamenti distinti a parità di codice aziendale.



L'OPERATORE

- ▶ Deve registrare lo STABILIMENTO presso la ASL (familiare) o tramite SUAP dove detiene equini.

PRIMA INIZIO
ATTIVITA'

- ▶ Deve comunicare alla ASL ogni variazione dei dati propri o relativi allo STABILIMENTO/ALLEVAMENTO/ATTIVITA'

ENTRO 7 GIORNI
DALL'EVENTO



Sistema I&R degli equini

Schema di DELEGA

di cui al capitolo 2.1 dell'Allegato A del DM 30/09/2021.

Il presente modulo ha il solo scopo di agevolare il rilascio della delega da parte di un operatore o responsabile del macello a un soggetto delegato, ovvero persona fisica o giuridica (rappresentata da un soggetto privato - delegato generico - o da un'associazione) o ASL (in base a specifica regolamentazione regionale e qualora la stessa ASL accetti la delega). Il delegante comunica al proprio delegato le informazioni sugli eventi ai fini delle registrazioni in BDN, nel rispetto dei tempi e delle modalità di riferimento.

PER ESSERE EFFICACE, LA DELEGA DEVE ESSERE REGISTRATA IN BDN

SEZIONE DA COMPILARE A CURA DEL DELEGANTE

OPERATORE ⁽¹⁾ RESPONSABILE DEL MACELLO

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ Prov. () il ___/___/___

residente nel Comune di _____ Prov. _____ CAP _____

Indirizzo _____ tel/cell _____

E-mail _____ PEC _____

Codice Fiscale _____

in qualità di operatore dello stabilimento ⁽²⁾ (denominazione) _____

Codice Fiscale / P.IVA _____

Codice Aziendale _____

In cui sono detenuti equini della specie _____

tenuto conto di quanto stabilito al cap. 2.1 dell'Allegato A del Decreto 30 Settembre 2021

DELEGA

Ad effettuare gli ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PREVISTI PER GLI OPERATORI / RESPONSABILI DEL MACELLO DAL DECRETO 30 SETTEMBRE 2021.

Delega

- ▶ Ciascun utente è configurato in BDN per gestire le competenze riferite al proprio ruolo o profilo
- ▶ L'operatore opera in BDN per gli eventi di sua competenza direttamente o tramite soggetto delegato
- ▶ Il soggetto delegato è una persona fisica o una persona giuridica rappresentata da un'associazione o un soggetto privato (delegato generico)
- ▶ Il delegante comunica al delegato le informazioni sugli eventi nel rispetto delle tempistiche e con le modalità di riferimento
- ▶ La delega va assegnata secondo normativa, la delega BDN non costituisce atto formale di conferimento;
- ▶ Subdelega per documento accompagnamento: l'operatore può individuare un soggetto diverso dal delegato principale per la sola compilazione del documento di accompagnamento

⁽¹⁾ Operatore: è il soggetto definito all'art. 2, punto 3) del regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile, anche temporaneamente, dell'equino, il quale, in base al proprio ruolo, è responsabile di questi equini in base alla propria attività I&R.

⁽²⁾ Stabilimento: qualsiasi luogo, anche all'aperto, in cui sono detenuti animali o materiale germinale, anche temporaneamente, come definito all'articolo 4, punto 27 del regolamento (UE) 2016/429.

DEFINIZIONI

- ▶ **Stabilimento di ricovero collettivo:** stabilimento in cui sono detenuti equini appartenenti a diversi proprietari ;
- ▶ Maneggio: per l'addestramento di equini e cavalieri;
- ▶ Scuderia: per la detenzione di cavalli da corsa e sportivi;
- ▶ Centro di incremento ippico: per la conservazione, il miglioramento e la diffusione delle razze equine;
- ▶ Ippodromo: per lo svolgimento di competizioni ippiche;
- ▶ L'operatore dello stabilimento di ricovero collettivo è il soggetto responsabile di tutti i capi detenuti, in un determinato periodo, nello stabilimento. Per ognuno degli equini detenuti deve registrare in BDN il proprietario, le movimentazioni e gli altri eventi ed informazioni previste ai sensi del decreto.



DEFINIZIONI

Equide Registrato:


Animale riproduttore di razza pura delle specie *Equus caballus* ed *Equus asinus*, iscritto o idoneo ad essere iscritto in un libro genealogico a cura dei competenti enti selezionatori

Equide della specie *Equus caballus* registrato presso un'associazione od organizzazione internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse (cavallo registrato), incluso il cavallo atleta di cui al decreto n. 36 del 2021



DEFINIZIONI

Equide non registrato



Soggetti deputati all'identificazione



- ▶ Gli equidi registrati art.2, punto 5, lettera a) reg. 963/2021 sono identificati e registrati dagli Enti selezionatori di competenza, ciascuno per il proprio libro genealogico;
- ▶ Gli equini registrati art. 2, punto 5, lettera b) reg. 963/2021 sono identificati e registrati dalla FISE;
- ▶ Gli equini non registrati sono identificati e registrati da un veterinario:
 - Dell'AIA
 - FISE
 - LLPP autorizzato

L'OPERATORE

- ▶ Registra direttamente in BDN la DENUNCIA DI NASCITA dell'equino di cui è responsabile oppure comunica nei tempi prescritti la nascita agli enti selezionatori

ENTRO 60 GIORNI
DALLA NASCITA

- ▶ Per gli equini registrati, se richiesto, presenta il CERTIFICATO DI COPERTURA

All'atto della denuncia di nascita e comunque entro l'emissione del documento unico di identificazione a vita




L'OPERATORE

- ▶ Assicura che gli equini di cui è responsabile siano identificati

Entro 12 mesi dalla nascita per EQUINI REGISTRATI e entro 6 mesi dalla nascita per gli altri equini
In ogni caso prima che l'equide lasci lo stabilimento di nascita per un periodo superiore a 30 giorni





~~PASSAPORTO~~

DOCUMENTO UNICO DI IDENTIFICAZIONE A VITA



- ▶ Rappresenta l'esatta riproduzione delle informazioni contenute in BDN

Documento unico di identificazione a vita

► Il documento unico valido a vita tramite il quale gli operatori di equini sono tenuti ad assicurare che tali animali siano identificati individualmente:

- Rappresenta l'esatta riproduzione delle informazioni contenute in BDN e potrà essere visualizzato anche digitalmente attraverso l'utilizzo di uno specifico codice-QR
- E' costituito da dieci sezioni



Solo per equini registrati dei libri genealogici

Chi rilascia il documento unico di identificazione a vita



Art. 4, comma 1 → **Organismi di riferimento**



Art. 4, comma 3 → **Veterinari liberi professionisti autorizzati**



Art. 4, comma 5 → **Servizi Veterinari**

► **SOGGETTI DEPUTATI
ALL'IDENTIFICAZIONE**

Organismi di rilascio

Il **DUPLICATO** quando l'originale è stato perso ed è possibile risalire attraverso il trasponder all'identità dell'equino e quando l'equino non è stato identificato nei termini previsti dalla normativa.

Il **SOSTITUTIVO** quando l'originale è stato perso e l'identità dell'equino non può essere accertata, oppure quando non vi è prova del fatto che il documento unico di identificazione a vita sia stato rilasciato in precedenza, o quando il trasponder o il documento unico di identificazione a vita sono stati rimossi, modificati o sostituiti senza autorizzazione.



Identificazione equini non registrati

ENTI SELEZIONATORI per identificazione equini come definiti all'art. 2, punto 5, lettera a e lettera b del reg. di esecuzione (UE) 963/2021



per identificazione equini come definiti all'art. 2, punto 5, lettera b e lettera b del reg. di esecuzione (UE) 963/2021



DICHIARAZIONE IRREVERSIBILE
RIPORTATA IN BDN E NEL DOCUMENTO
UNICO DI IDENTIFICAZIONE

DPA / NDPA

Veterinario responsabile del
trattamento:

1. Registra in BDN la variazione dello status dell'equino come NDPA
2. Se non è abilitato ad eseguire tali registrazioni in BDN comunica **entro tre giorni** le informazioni pertinenti all'OR o alla ASL che ha emesso lo SLID affinché questi possano aggiornare la BDN **entro 7 giorni**;
3. Stessi adempimenti per equidi DPA con periodo di attesa 6 mesi per la macellazione in caso di trattamenti con sostanze di cui al Reg. (CE) 1950/2006 (sostanze essenziali)

Passaggio di proprietà di un equino

- ▶ In caso di passaggio di proprietà di un equino il cedente (o i cedenti) compila entro 7 giorni dalla vendita il modulo di comunicazione di vendita tramite apposita funzionalità BDN-E e allegando dichiarazione di vendita sottoscritta corredata da copia del documento di identità o se equide registrato da comunicazione all'organismo di rilascio che provvede al relativo aggiornamento in BDN entro 7 giorni
- ▶ L'organismo di rilascio o la Asl validano, conformemente agli art: 30 e 34 del Reg. (UE) 2021/963, la comunicazione del proprietario cedente permettendo l'aggiornamento della BDN-E
- ▶ Stampa etichetta

Modulo 6 – versione 04 febbraio 2022

Sistema I&R degli equini

Schema di dichiarazione di vendita / cessione - passaggio di proprietà
ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del DM 30/09/2021 e capitolo 17 dell'Allegato A dello stesso DM.

Per la registrazione in BDN del passaggio di proprietà di un equino deve essere compilata una dichiarazione contenente le informazioni indicate nel presente modulo, a cui va allegata copia di documento di identità. Può essere richiesta ulteriore documentazione dalla **ASL / Organismo di Rilascio competente**, che **DEVE EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE IN BDN ENTRO 7 GIORNI DALL'EVENTO**.

Dati del CEDENTE, proprietario al _____ % dell'equino *			
Nome e cognome / Ragione sociale			
Luogo di nascita (Comune, Prov., Stato)		Data di nascita	
Indirizzo di Residenza		CAP	Comune Prov.
Telefono		Codice fiscale / Partita IVA	
Email		PEC	
Denominazione dello stabilimento di provenienza e codice aziendale			
Nome e cognome dell'operatore dello stabilimento di provenienza (se diverso dal proprietario cedente)		Codice fiscale / Partita IVA dell'operatore dello stabilimento di provenienza (se diverso dal proprietario cedente)	

COMUNICA

Che l'equino:

Dati dell'EQUINO	
Nome	Codice del transponder
Codice Unico	N. Documento Unico di Identificazione a Vita

in data ____/____/____ è stato venduto/ceduto a:

Dati del NUOVO PROPRIETARIO per il _____ % dell'equino *			
Nome e cognome / Ragione sociale			
Luogo di nascita (Comune, Prov., Stato)		Data di nascita	
Indirizzo di Residenza		CAP	Comune Prov.
Telefono		Codice fiscale / Partita IVA	
Email		PEC	
Denominazione dello stabilimento di destinazione e codice aziendale			
Nome e cognome dell'operatore dello stabilimento di destinazione (se diverso dal nuovo proprietario)		Codice fiscale / Partita IVA dell'operatore dello stabilimento di destinazione (se diverso dal nuovo proprietario)	

CS Scansione effettuata con CamScanner

* Indicare la percentuale di proprietà, di cessione, di passaggio di proprietà, di donazione, di eredità, di acquisto.

MOVIMENTAZIONI

Documento Di Accompagnamento

Documento di Identificazione a vita

DEROGHE



1. Quando sono in stalla o al pascolo
2. Quando sono montati, condotti < 24h
3. Quando non sono svezzati e accompagnano la madre
4. Quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli animali o lo stabilimento di detenzione



GLI EQUINI IN DEROGA

► Al solo fine di tracciare le movimentazioni sul territorio nazionale durante il periodo di permanenza, l'operatore dello stabilimento italiano di prima destinazione inserisce in BDN gli animali in ingresso nel suo stabilimento come EQUINI IN DEROGA;

► Per ciascuna movimentazione successiva sul territorio nazionale, l'operatore compila il DDA compilando la sezione «equini in deroga» inserendo i dati richiesti dal sistema tra cui origine estera, stabilimento italiano di provenienza e quello di destinazione.



MOVIMENTAZIONI TEMPORANEE

- ▶ ESCURSIONE/COMPETIZIONE ALL'APERTO
- ▶ TEMPORANEE VERSO ALTRI STABILIMENTI

Indicare nel DDA :

1. Data di rientro prevista (entro 15 giorni dalla data di uscita)
2. Stabilimento di destinazione nel caso di MOVIMENTAZIONE TEMPORANEA VERSO ALTRI STABILIMENTI



L'OPERATORE

INGRESSI DA STATI MEMBRI

L'operatore dello STABILIMENTO DI INGRESSO di equini provenienti da Stati Membri registra in BDN gli animali;

Sono ESCLUSI:

1. Equini che partecipano a competizioni, addestramento per un periodo non superiore a 90 giorni;
2. Stalloni che soggiornano in Italia per stagione riproduttiva;
3. Giumente che soggiornano ai fini della riproduzione per un periodo non superiore a 90 giorni;

ENTRO 7 GIORNI
DALL'ARRIVO



L'OPERATORE

INGRESSI DA PAESI TERZI

L'operatore dello STABILIMENTO DI INGRESSO di equini provenienti da PAESI TERZI registra in BDN o provvede a identificare gli animali

ENTRO 30 giorni
dalla data di
ultimazione delle
operazioni connesse
al regime doganale



L'OPERATORE

FURTO / SMARRIMENTO, RITROVAMENTO

L'operatore deve denunciare alle forze dell'ordine e deve comunicare alla ASL il furto o lo smarrimento o il ritrovamento degli equidi detenuti e/o del documento unico di identificazione a vita entro 48 ore dalla scoperta dell'evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Per gli equidi registrati, la comunicazione è fatta anche all'OR competente

ENTRO 7 GIORNI
REGISTRAZIONE IN
BDN DA PARTE
DELLA ASL o OR
COMPETENTE



L'OPERATORE

► MORTE DELL'EQUINO

- L'operatore in caso di morte naturale, accidentale o per soppressione autanasica, registra l'evento in BDN entro 7 giorni.
- Per gli equidi registrati gli enti selezionatori possono richiedere che la comunicazione venga presentata ai propri uffici, anche ai fini della registrazione nel libro genealogico di competenza.



L'OPERATORE

CONSEGNA DOCUMENTO UNICO DI IDENTIFICAZIONE A VITA

L'operatore in caso di morte, smarrimento o furto dell'equino, deve consegnare il documento unico di identificazione a vita entro 30 giorni dall'evento, alla ASL oppure, se si tratta di equino registrato, all'OR di competenza.

I documenti consegnati sono invalidati.

ENTRO 30 GIORNI



Grazie per
l'attenzione

